

da correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di sanzioni disciplinari; requisiti la cui disamina è riservata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tale previsione, che stabilisce anche limiti territoriali per la scelta del difensore da parte dell'interessato e che più volte è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale, *“rivela piuttosto l'esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve permeare l'esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale per un verso vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo”* (v. Corte Cost. ordinanza, n. 299, 19-28.6.2002).

Tanto precisato, ritiene il Collegio, impregiudicata la facoltà del difensore di fiducia indicato dall'imputato ammesso al gratuito patrocinio di designare un sostituto ai sensi dell'art. 102 cpp., che anche il sostituto del difensore *ex art. 102 cpp.* debba, con tutta evidenza, essere iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 102 cpp, invero, stabilisce che il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore.

Conseguentemente, pur ritenendo che titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore, il sostituto di quest'ultimo, lungi dall'essere un rappresentante del difensore, la cui attività si compia in nome di questi, è un difensore che sostituisce quello nominato dalla parte, di guisa che lo stesso, nel tempo processuale in cui interviene, è in realtà il vero difensore, con pienezza ed autonomia di esercizio di tutti i diritti della difesa e correlativa assunzione degli obblighi.

Tanto più che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 102 cpp., la sostituzione non incontra più limitazioni temporali connesse all'eventuale impedimento del difensore titolare, potendo in ipotesi perpetuarsi per tutta la durata del procedimento, con la conseguenza che la difesa venga ad essere svolta, di fatto ed in toto, dal difensore sostituto il quale – va anche aggiunto – potrebbe anche richiedere la liquidazione del



compenso a proprio diretto favore *ex art. 82 d.lgs. cit.* (già art. 12 l. 217/90; cfr. Cass. Sez. 1[^], 5.6-10.8.1998, Cosenza).

Se, al contrario, non si ammettesse alcuna limitazione nella individuazione del sostituto del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attraverso il meccanismo della sostituzione l'imputato potrebbe venirsi a trovare privato di quel *minimum* di qualità defensionale, che è alla base degli obiettivi perseguiti dal legislatore con la fissazione dei requisiti per l'esercizio del patrocinio in favore dei non abbienti.

Né la conseguente limitazione che il difensore incontra nell'individuare il sostituto deve apparire irragionevole, trattandosi di un preciso ed automatico corollario della limitazione che lo stesso imputato, ammesso al gratuito patrocinio, incontra nella scelta del proprio difensore di fiducia.

Ritiene pertanto il Tribunale che gli avvocati ^{XXX} ~~_____~~ e ^{XXX} ~~_____~~ non possano, nel presente processo, svolgere le funzioni di sostituti, rispettivamente degli avvocati ^{XXX} ~~_____~~ e ^{XXX} ~~_____~~, con la conseguente necessità di individuare degli idonei sostituti *ex art. 97, comma 2, cpp.*, anch'essi iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,

P Q M

preso atto dell'assenza degli avvocati ^{XXX} ~~_____~~ e ^{XYV} ~~_____~~, dispone procedersi alla loro sostituzione con difensori individuati ai sensi dell'art. 97, comma 2, cpp., ed iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Venezia, 16.1.2003

IL PRESIDENTE

